

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA
SEZIONE DI MILANO

COMUNICATO UFFICIALE n° 9 del 26 febbraio 2023

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Società ricorrente: USSA Rozzano

Sport: calcio a 11 - Under 19

Gara: Assisi - USSA Rozzano del 18.2.24

La società USSA Rozzano ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 17 del 21 febbraio 2024, tra le altre sanzioni comminate, ha squalificato per 5 gare il giocatore Alessandro Radice per aver partecipato ad una rissa che ha visto coinvolti i giocatori di entrambe le squadre, determinando il DDG a interrompere la gara non sussistendo le condizioni di sicurezza per la sua prosecuzione.

A sostegno del proprio ricorso la società afferma come le azioni riferite al proprio giocatore debbano intendersi frutto di una "reazione per difesa nei confronti del padre", colpito e gettato a terra a seguito di invasione di campo e aggressione di una parte del pubblico presente nelle tribune.

La ricorrente conclude chiedendo l'applicazione di una sanzione equa, che tenga conto di tali circostanze attenuanti.

La presente Commissione, letto e approfondito il ricorso e gli atti ufficiali di gara e dopo aver sentito nuovamente il DDG, ritiene che il provvedimento del Giudice di prima istanza debba trovare piena conferma.

Si osserva in primo luogo come, sia in sede di osservazioni scritte che di successivo supplemento di referto da parte del DDG, la ricostruzione dei fatti confermi come sia stato il giocatore Alessandro Radice, insieme a un giocatore della squadra avversaria, a innescare la rissa che ha poi obbligato il direttore di gara a sospendere la partita prima e a interromperla poi.

Non può pertanto sostenersi che la condotta di Alessandro Radice abbia trovato ragion d'essere nel tentativo di salvaguardare l'incolumità del padre, posto che la rissa è stata innescata e determinata proprio dal figlio.

Sempre sulla base degli atti ufficiali, è emerso tra l'altro che l'invasione di campo da parte del pubblico presente sugli spalti, assolutamente deplorabile e inaccettabile, sia seguita a tale rissa.

All'esito di tali considerazioni, i motivi di ricorso della società USSA Rozzano non possono pertanto trovare accoglimento.

Chi scrive, infine, non può che rilevare come i gravissimi fatti di violenza che hanno visto coinvolti giocatori e pubblico non trovano alcuna giustificazione o attenuante e non possono in alcun modo passare inosservati, imponendo profonde riflessioni nelle opportune sedi.

In un simile contesto si vuole infine sottolineare il comportamento dei dirigenti di entrambe le squadre, che si sono adoperati in modo responsabile per cercare di riportare la situazione in un clima di civiltà e per soccorrere i tesserati vittima di aggressioni e atti violenti.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. rigetta il ricorso presentato dalla società USSA Rozzano
2. dispone l'addebito della tassa.

Milano, 26 febbraio 2024

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 28 febbraio 2024